

Tax & Legal Alert #2
Legge di bilancio
2024
Seconda Parte

30|1
2024



Sommario

1. Regolarizzazione del magazzino.....	3
2. Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate.....	5
3. Plusvalenze da cessione fabbricati soggetti ad interventi con Superbonus	5
4. Interventi "edilizi" - Aumento della ritenuta sui bonifici "parlanti".....	6
5. Plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi.....	6
6. Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione	7
7. Fringe benefit 2024 – Incremento della soglia di esenzione.....	7
8. Nuove aliquote per IVIE e IVAFE	7
9. Ruoli scaduti per importi superiori ai € 100.000 - Divieto di compensazione nel modello F24	8
10. Proroga per l'accesso al Fondo di garanzia prima casa	8
11. Estensione della garanzia del Fondo prima casa alle famiglie numerose.....	9



1. Regolarizzazione del magazzino

(L. 213/2023, art. 1, commi 78 - 85)

Viene consentito a determinate condizioni di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30/9/2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari"). Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali e quindi gli OIC adopter.

L'adeguamento può riguardare le rimanenze:

- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Sono, invece, escluse le rimanenze relative:

- alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.

L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

- l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.

Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali

Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

- dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
- di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP.

Quanto al primo punto, l'aliquota media IVA è ottenuta - tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali - dal rapporto tra:

- l'IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
- il volume d'affari.

In relazione all'imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:

- il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato);
- il valore del bene eliminato.

Tale adeguamento si presta nei casi in cui le rimanenze del 2022 sono state rilevate correttamente ma ad un costo unitario superiore di quello reale oppure rilevate ad un costo unitario corretto ma quantitativamente sono superiori a quelle effettive, oppure nel caso di presenza delle due fattispecie. Pertanto, nel caso di eliminazione di esistenze iniziali è possibile intervenire sia sui valori che sulle quantità.

Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali

In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto. Stando alla lettera della norma, sembrerebbe possibile soltanto regolarizzare quantità inferiori a quelle reali e non, invece, adeguare valori precedentemente sottostimati.

Modalità di adesione

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30/9/2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti "solari").

Si segnala che l'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'IRAP.

Termini di versamento

Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:

- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30/9/2023;
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l'adeguamento nei termini previsti, conseguirà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:

- somme non pagate e dei relativi interessi;
- sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.

Effetti dell'adeguamento

La regolarizzazione:

- non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere, pertanto il minor o maggior valore indicato per le esistenze iniziali non determina l'applicazione delle sanzioni tributarie ed amministrative (quali ad esempio quelle per l'irregolare tenuta delle scritture contabili ovvero la presentazione di dichiarazione infedele, ecc.);
- non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1/1/2024.

I valori risultanti dall'adeguamento:

- sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30/9/2023;
- nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.

2. Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate

(L. 213/2023 art. 1, commi 52 e 53)

Viene prevista nuovamente la proroga del regime per la rideterminazione del costo fiscale:

- delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
- dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti (proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi) alla data dell'1/1/2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30/6/2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere, ...) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1/1/2024, è prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) del TUIR.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% che deve essere versata:

- in un'unica soluzione, entro il 30/6/2024;
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30/6/2024, il 30/6/2025 e il 30/6/2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30/6/2024.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva si utilizzano i seguenti codici tributo:

- "8055" per le partecipazioni non quotate;
- "8057" per le partecipazioni quotate;
- "8056" per i terreni.

Si ricorda che la rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30/6/2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o, qualora si opti per il versamento rateale, della prima rata.

3. Plusvalenze da cessione fabbricati soggetti ad interventi con Superbonus

(L. 213/2023, art. 1 commi 64-66)

A decorrere dal 1/1/2024, le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili soggetti a interventi ammessi al Superbonus (art. 119 D.L. 34/2020), se la cessione avviene entro dieci anni dalla conclusione dei lavori, sono qualificate come "redditi diversi" e pertanto soggette alla tassazione, potendo applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26%.

Sono esclusi dalla tassazione gli immobili:

- acquisiti per successione;

- adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo decennale antecedente alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Sulla determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza viene stabilito che se gli interventi:

- ammessi al Superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto della cessione, le spese relative a tali interventi non sono considerate se è stata esercitata l'opzione di cessione del credito o dello sconto sul corrispettivo;
- sono stati conclusi da più di 5 anni ma entro i 10 anni dalla cessione, si considera il 50% delle spese, a condizione che si sia fruito del superbonus e esercitate le opzioni suddette di cessione o sconto.

È prevista una rivalutazione del prezzo di acquisto o del costo di costruzione degli immobili acquisiti o costruiti oltre 5 anni prima della cessione, basata sull'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La norma non consente di comprendere chiaramente se gli immobili oggetto solo di interventi "trainanti" sulle parti comuni (condominiali e non) rientrino o meno nella nuova ipotesi di tassazione in caso di vendita della singola unità immobiliare sulla quale non sono stati effettuati interventi "trainati". Al riguardo si attendono chiarimenti ufficiali.

4. Interventi "edilizi" - Aumento della ritenuta sui bonifici "parlanti"

(L. 213/2023, art. 1 comma 88)

A decorrere dall'1/3/2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui pagamenti effettuati con bonifico in *"relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta"* salirà dall'8% all'11%.

Tale ritenuta è effettuata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito sulle società o sulle persone fisiche, dovuta dai soggetti beneficiari di tali bonifici.

La disposizione riguarderà, quindi, il bonus casa 50% (art. 16-bis TUIR), il superbonus (art. 119 D.L. 34/2020), l'ecobonus, (art. 14 D.L. 63/2013), il sismabonus (art. 16 D.L. 63/2013), e il c.d. "bonus barriere 75%" (art. 119-ter D.L. 34/2020).

Si ricorda, al riguardo, che l'obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.

5. Plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi

(L. 213/2023, art. 1 comma 92)

L'articolo 67 comma 1 lett. c-ter) del TUIR riconduce tra i redditi diversi imponibili le plusvalenze realizzate da parte dei soggetti che non esercitano attività d'impresa mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di metalli preziosi (quali ad esempio l'argento, l'oro, il platino), sempreché siano allo stato monetato o grezzo (come, ad esempio, i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni e i granuli).

Tali redditi prevedono l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata data dalla differenza tra il corrispettivo percepito (o la somma o il valore normale dei beni rimborsati) e il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni altro onere inerente.

La Legge di Bilancio 2024 elimina la possibilità di applicare la misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo per l'imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d'impresa.

A partire dal 2024 ai fini della determinazione della base imponibile quindi se il contribuente non sarà in grado di documentare il costo di acquisto, l'ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari al corrispettivo percepito.

6. Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione

(L. 213 art. 1, commi 89 e 90)

Dall'1/4/2024, saranno soggette a ritenuta d'acconto anche le provvigioni percepite:

- dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

7. Fringe benefit 2024 – Incremento della soglia di esenzione

(L. 213/2023, art. 1, commi 16 e 17)

Per il solo anno 2024 è previsto l'incremento temporaneo della soglia di non imponibilità dei *fringe benefit*, in deroga all'art. 51 comma 3, prima parte, del TUIR.

In particolare, la misura di tale soglia è elevata da € 258,23 a:

- € 1.000 per tutti i dipendenti (con o senza figli a carico);
- € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, come definito dall'art. 12 comma 2 del TUIR.

In caso di superamento di tale limite, l'intero importo concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (non solo l'eccedenza).

Oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi resi, viene previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:

- delle utenze domestiche (quali acqua, energia elettrica, gas naturale);
- delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Viene stabilito che:

- per l'attuazione dell'incremento della misura sia per i dipendenti con figli che senza, i datori di lavoro dovranno dare informazione alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti;
- per i dipendenti con figli, viene previsto che il limite di € 2.000 (per il 2023 il limite era fissato in € 3.000) si applica se il lavoratore dipendente comunica al datore di lavoro di avervi diritto, fornendo il codice fiscale dei figli.

8. Nuove aliquote per IVIE e IVAFE

(L. 213/2023, art. 1, comma 91)

É previsto l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali relative agli investimenti esteri.

A partire dal 2024, l'IVIE (imposta sul valore degli immobili all'estero) passa dall'attuale 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFA (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) si incrementa dall'attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi *black list*.

L'incremento delle aliquote, per IVIE all'1,06% e per l'IVAFE allo 0,4%, si applica a partire dall'1/1/2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.

L'IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero e l'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, la nuova aliquota dello 0,4% risulta limitata esclusivamente ai "prodotti finanziari".

Tale incremento si riferisce al possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nei Paesi *black list* di cui al D.M. 4/5/1999, il quale elenca gli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche.

Va sottolineato che con il D.M. 20/7/2023 la Svizzera è stata rimossa dalla suddetta *black list*. Tale modifica risulta applicabile a partire dal 2024, pertanto l'incremento di aliquota dell'IVAFE non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.

9. Ruoli scaduti per importi superiori ai € 100.000 - Divieto di compensazione nel modello F24

(L. 213/2023, art. 1, commi 94-96)

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto il divieto assoluto di compensazione tra crediti e debiti che avvengono nel modello F24 per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per un importo complessivamente superiore a € 100.000. La disposizione si riferisce alle iscrizioni dovute per imposte erariali e ai relativi accessori o agli accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, qualora siano scaduti i termini di pagamento e siano ancora dovuti i relativi versamenti. Il divieto si applicherà a decorrere dall'1/7/2024.

La norma ha sollevato alcune questioni interpretative. Un dubbio riguarda la dilazione delle somme in oggetto, in quanto stando al tenore letterale della norma ("*La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate*") il divieto in questione sembrerebbe applicabile anche nel caso di concessione di rateazione.

Al riguardo si attendono chiarimenti ufficiali dell'Amministrazione Finanziaria.

10. Proroga per l'accesso al Fondo di garanzia prima casa

(L. 213/2023, art. 1, comma 7)

Si prevede il differimento fino al 31/12/2024 del termine per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa (si veda la nostra [Tax & Legal Alert #5 del 13/3/2023](#)).

Si ricorda che la proroga interessa le seguenti categorie di soggetti c.d. "prioritarie":

- giovani coppie;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);
- giovani che non hanno compiuto 36 anni di età,

che siano munite di un ISEE inferiore ai € 40.000 annui e i cui mutui concessi finanzino più dell'80% del prezzo di acquisto dell'immobile comprensivo degli oneri accessori.

Al sussistere delle predette condizioni, la misura massima della garanzia concedibile è elevata all'80% della quota capitale sui finanziamenti concessi.

È prorogata, inoltre, l'operatività della disposizione che concede la garanzia all'80% anche quando il tasso effettivo globale (TEG) è superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate fino al 31/12/2024.



11. Estensione della garanzia del Fondo prima casa alle famiglie numerose

(L. 213/2023, art.1, commi 9-12)

Al fine di supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, si dispone che per l'anno 2024, rientrano tra le categorie aventi priorità per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, i nuclei familiari che includono:

- tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a € 40.000 annui (comma 9, lett. a);
- quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a € 45.000 annui (comma 9, lett. b);
- cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISE non superiore a € 50.000 annui (comma 9, lett. c).

Per le domande di finanziamento, in cui il mutuo copre più dell'80% del prezzo di acquisto dell'immobile, compreso gli oneri accessori, presentate a decorrere dal 31/1/2024 al 31/12/2024 dai nuclei familiari prioritari anzidetti, viene stabilito che la misura massima di garanzia concedibile è pari:

- all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi nei casi del comma 9, lett. a);
- all'85% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi nei casi del comma 9, lett. b);
- al 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi nei casi del comma 9, lett. c).

Viene estesa ai succitati nuclei familiari la possibilità di presentare la richiesta di accesso prioritario al Fondo di garanzia per la prima casa anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal MEF.

Adacta rimane a disposizione per ogni chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



Contatti

Adacta Studio Associato

Vicenza
Strada Marosticana, 6/8
36100 Vicenza
T. +39 0444.228000

Milano
Via Visconti di Modrone, 21
20122 Milano
T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it 